

DECRETO MINISTERIALE DEL 17 DICEMBRE 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

USB SISTRI - Dispositivi elettronici per la comunicazione

all'art. 3, comma 6, del D.M. 17 dicembre 2009

I soggetti tenuti ad iscrizione SISTRI, comunicano le informazioni relative alla gestione dei rifiuti (produzione, trasporto, smaltimento, recupero, intermediazione,...) mediante dei dispositivi elettronici USB (**Token**) rilasciati dal Ministero dell'Ambiente – SISTRI.

- il dispositivo elettronico deve essere utilizzato per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico (**dispositivo USB**), idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso
- è obbligo dei soggetti tenuti all'iscrizione SISTRI di dotarsi di un dispositivo USB per ogni unità locale dell'impresa e per ogni attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale
- in caso di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario acquisire un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa e uno per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti
- per ciascun dispositivo USB, è necessario avere l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

per chi trasporta rifiuti, oltre ai dispositivi USB Token

- è obbligatorio installare una “**black box**” per ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo (una per ciascun veicolo in dotazione all'impresa)
- la “**black box**” deve essere installata presso le officine autorizzate (elenco da sito SISTRI).